

Deliberazione n. 98 / 2012 / PAR



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott.ssa Anna Maria Carbone Prosperetti	Presidente
dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere relatore
dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere
dott. Roberto Angioni	Referendario

nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012;

Visto l'articolo 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Vista la richiesta di parere del comune di Capoterra prot. n. 27837 del

24 settembre 2012, trasmessa dal Consiglio delle Autonomie locali con

nota prot. n. 487 del 23 ottobre 2012;

Vista la nota prot. n. 27263680 del 15 novembre 2012 con la quale il Presidente ha nominato il Consigliere Valeria Mistretta magistrato relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 27585991 del 28 novembre 2012 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 35/2012 del 6 dicembre 2012, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa per il giorno 10 dicembre 2012, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Consigliere Valeria Mistretta

PREMESSO

Il Sindaco del comune di Capoterra ha chiesto *se alla luce della normativa vigente il Comune possa prevedere un rimborso spese mensile a tirocinanti.*

CONSIDERATO

1. La richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del comune di Capoterra e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. La richiesta è stata dichiarata improcedibile dal Consiglio delle Autonomie locali, in quanto riferita a uno specifico procedimento; si deve però ritenere che il quesito sottostante alla fattispecie indicata

attenga all'interpretazione della normativa e possa essere di interesse per la generalità degli enti locali della Sardegna; pertanto, con la premessa che l'interpretazione fornita prescinde dalla fattispecie prospettata dal Comune richiedente, si dichiara il quesito ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto rientrante nella materia della contabilità pubblica.

3. La disciplina dei tirocini formativi è stata recentemente oggetto di esame da parte del legislatore nazionale, dapprima con l'art. 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, e da ultimo nell'ambito della complessiva riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (art. 1 commi 34-36).

L'art 11 del D.L. 138 del 2011, al comma 1 seconda parte, stabilisce che *i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio*. Il comma successivo dispone che *in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione*.

La norma da ultimo richiamata non prevede alcuna forma di rimborso a favore del tirocinante, ma esclusivamente, e solo a determinate condizioni, per l'azienda presso la quale il tirocinante opera.

La Regione Sardegna ha disciplinato la materia delle politiche del lavoro e politiche formative con la legge regionale n. 20 del 2005, articolo 39, e ha previsto la possibilità di concedere contributi da parte della stessa Regione o delle Province per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici o privati, ma non ha invece indicato alcuna forma di rimborso spese da parte del soggetto ospitante a favore del tirocinante.

In assenza di una espressa disposizione normativa sul punto, si deve ritenere applicabile il rinvio all'articolo 18 sopra richiamato.

Con la legge n. 92 del 2012 (art. 1, comma 34 lettera d), per la prima volta il legislatore ha previsto il *riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta*, collegando la mancata corresponsione dell'indennità all'irrogazione di una sanzione amministrativa (comma 35). Si rileva però che l'attuazione di tali disposizioni è estremamente difficile, considerato che il comma 36 del medesimo articolo stabilisce che dalla loro applicazione *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.

Si deve inoltre sottolineare che la previsione della congrua indennità è solo uno dei criteri alla base dell'accordo che il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono concludere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 92 per la

definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Allo stato attuale, considerato che il termine assegnato per la conclusione dell'accordo scade nel mese di gennaio 2013, non è possibile corrispondere al tirocinante alcuna indennità da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il rimborso è attualmente consentito solo nelle regioni che lo abbiano previsto con una specifica normativa (la legge regionale della Toscana n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede un rimborso forfetario).

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

DELIBERA

Il parere come in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale del comune di Capoterra, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012.

Il Relatore

Valeria Mistretta

Il Presidente

Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2012

Il Dirigente

Giuseppe Mullano